

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

**AREA 10 SETTORE 01 SERVIZIO 01
FASC. N.02/2013**

Il sottoscritto dott. Pasquale Spina, nella qualità di Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Demanio e dalle risultanze dagli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

ATTESTA

Generalità dei creditori:

avv. Giancarlo Di Gregorio
sig.ra Severina Postiglione
sig.ra Antonella Lombardi

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio:

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n.437/2012 del Tribunale di Ariano Irpino.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il D.Lgs 112/98, all'art. 101, ha previsto che "le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art.822 del codice civile....sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni ovvero, con le leggi regionali di cui all'art.4, comma 1, della L. 15 marzo 1997 n.59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade".

Il D. lgs. 30.3.1999 n.96 è successivamente intervenuto in sostituzione delle regioni inadempienti, ossia di quelle regioni, tra cui la Regione Campania, che non hanno adottato "la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa".

Tale D. lgs 96/99 ha provveduto a riportare specificatamente le funzioni amministrative tra Regioni ed Enti locali, ai sensi degli art.38 e 39, riservando alla Regione funzioni generali di programmazione e coordinamento, mentre per le Province il legislatore ha riservato l'esercizio delle funzioni di gestione, ordinaria e straordinaria, delle strade.

In data 17.10.2001 venivano sottoscritti i verbali di assegnazione delle strade e dei beni strumentali acquisiti al Demanio Regionale, alle Province di Avellino, Benevento e Salerno, per l'espletamento delle funzioni di gestione ad esse demandate dal D. lgs. 112/98 e D.Lgs. 96/99. Successivamente la Provincia di Caserta, ha sottoscritto, i verbali di assegnazione e consegna.

Con deliberazione n.5634 del 27.10.2001, la Giunta Regionale della Campania, assegnò la rete stradale ed i beni strumentali, già acquisiti al Demanio Regionale con verbale di consegna sottoscritto in data 17.10.2001 dal coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio, alla Provincia di

Napoli per l'esercizio delle funzioni di gestione, come sancito dal D.Lgs 112/98 e D.Lgs 96/99, con decorrenza dalla data di approvazione della citata deliberazione;

Con nota prot. n.0943610 del 20.12.2012 l'A.G.C. Avvocatura trasmetteva al Settore Demanio e Patrimonio la sentenza n.437/12 del Tribunale di Ariano Irpino con la quale condannava la Regione Campania al pagamento complessivo di € 9.370,86 (novemilatrecentosettanta/86) in favore dell'avv. Giancarlo Di Gregorio della sig.ra Postiglione Severina e della sig.ra Lombardi Antonella;

L'importo da liquidare a favore dell'Avv. Giancarlo Di Gregorio, della sig.ra Severina Postiglione e della sig.ra Antonella Lombardi è pari ad € 9.370,86 (novemilatrecentosettanta/86) così suddivisi:

avv. Giancarlo di Gregorio	€ 3.316,20	pro-forma fattura del 9.7.2013
sig.ra Postiglione Severina	€ 4.061,71	riconoscimento in sentenza
sig.ra Antonella Lombardi	<u>€ 1.992,95</u>	riconoscimento in sentenza
totale	€ 9.370,86	

Tipo di estremi dei documenti comprovanti il credito:

sentenza n.437/2012 del Tribunale di Ariano Irpino

Sulla base degli elementi documentabili disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- b) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio, sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente;
- c) che vi è motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva n. 437/2012 del tribunale di Ariano Irpino;

CHIEDE

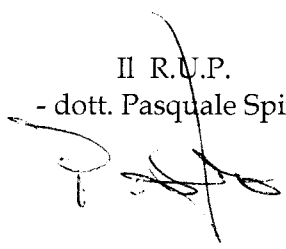
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della legge Regione Campania n. 7 del 30.4.2002, per l'importo complessivo di € 9.370,86 (novemilatrecentosettanta/86).

Allega la seguente documentazione:

copia sentenza n.437/2012

pro-forma fattura del 9.7.2013 dell'avv. Giancarlo Di Gregorio

Il R.U.P.
- dott. Pasquale Spina -



1
dott. S. S. 11.07.13
835

AVV. DIGREGORIO
1007
2013

STUDIO LEGALE DI GREGORIO

Via Torello n. 70 - 83050 VALLESACCARDA (AV) - Tel. e Fax 082797074
e-mail avv.digregorio@tiscali.it

CIVILE - PENALE

AVV. GIANCARLO DI GREGORIO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0504410 11/07/2013 10,43

Mittente : AVV. GIANCARLO DI GREGORIO

Assegnatario : Gestione beni demaniali



REGIONE CAMPANIA

Alla c.a. della Sig.ra Centomani

SETTORE DI	
ASSESSORATO REGIONALE	
X	
10 LUG. 2013	
01	
02	
03	
04	

Vallesaccarda 09 luglio 2013

- FAX al n. 081 7964575

**OGGETTO: Causa Civile Tribunale Ariano I. RG 734/06 Sent. 437/12
trasmissione proforma fattura.**

Con il presente faccio seguito al colloquio telefonico intercorso e Le compiego quanto in oggetto.

Le comunico altresì le coordinate bancarie presso cui accreditare sia gli importi dovuti al sottoscritto a titolo di compensi legali e sia il risarcimento dovuto alla sig.ra Postiglione, nonché quello dovuto alla signora Lombardi

BCC Irpina filiale Ariano Irpino

c/c intestato a Di Gregorio Giancarlo

IBAN IT10 R086 6175 6500 0000 0309 173

BIC ICRAITRRID0

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

avv. Giancarlo Di Gregorio

SI PREGA DI CONCORDARE GLI APPUNTAMENTI

Studio Legale**avv. Giancarlo DI GREGORIO**Via Torello, 70 **telefax** 0827 9707483050 **VALLESACCARDA** (AV)

Cod. fisc. DGRGCR74S17Z133F

P. IVA : 02297390649

Proforma di FatturaData di emissione: **Denominazione Cliente:** Regione Campania**Indirizzo:** Via Santa Lucia 81**Cap:** 80132 **Città:****Cod. fiscale o Partita IVA:** 3516070632*Descrizione delle attività professionali svolte, oggetto della presente fattura*Compenso Casua civile n. 734/06 Tribunale Ariano Irpino - Sent. 437/12 Postiglione + 1
Regione Campania + 2

Spese vive anticipate Euro	€	170,20	
Compensi di avvocato Euro	€	2.500,00	
C.A.P. 4% onorari e diritti Euro	€	100,00	
I.V.A. 20% su onorari, diritti e C.A.P. Euro	€	546,00	
Totale Fattura Euro	€	3.316,20	
Ritenuta di acconto	20%	Euro	€ 500,00
Totale da pagare in	Euro	€	2.816,20

L'importo della ritenuta di acconto sarà versato a vostra cura nei modi e nei termini di legge

Dati e notizie per i sostituti d'imposta:DI GREGORIO GIANCARLO nato a Zurigo il
17.11.1974 e residente in Vallesaccarda alla via Torello

Firma per quietanza

da spedire a:

Regione Campania

Via Santa Lucia 81

80132 0

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0943610 20/12/2012

Attivita': Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Demanio e Patrimonio

Classifica: 4.1.1.



RACCOMANDATA A MANO

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	
ASSEGNO DI AMMINISTRAZIONE	
☒ DEMANIO	
24 DIC. 2012	
02	PATRIMONIO
03	TECNICHE
04	ALTERNATIVE

N. Pratica: _____

Oggetto: _____

704/2007 CC

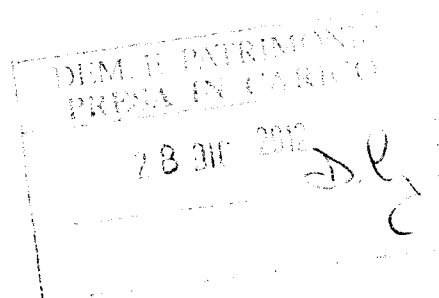
POSTIGLIONE SEVERINA c/ Regione Campania + PROV. AV. + PROV. FOGGIA
Sentenza 437/12 del Tribunale di ARIANO IRP.

Si trasmette la sentenza in oggetto emarginata, con l'invito ad assumere le determinazioni di competenza, onde evitare un ulteriore aggravio delle spese, conseguente alla procedura di esecuzione forzata e preannunciando la volontà di questa difesa di non proporre appello in mancanza di valide indicazioni contrarie del Vs. Settore, considerato il corretto iter motivazionale della sentenza.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Pasquale D'Onofrio

Tel. 081 / 796 35 19
Fax 081 / 796 37 66

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo



Sent. n.

Anno 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

437/12

2640/12

681/12

734/06

Il Tribunale di Ariano Irpino, in persona del GOT Avv. Claudia Lignelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 734/2006 avente ad oggetto: _

"risarcimento danni" riservata in decisione all'udienza del 14.06.2012 con i termini ex art. 190 cpc e vertente

tra

Postiglione Severina, nata a Monteleone di Puglia 25.01.1962,

Lombardi Antonella, nata ad Avellino 17.02.1984,

entrambe rappresentate e difese, per mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giancarlo Di Gregorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallesaccarda alla Via Torello 70, giusta mandato a margine dell'atto di citazione notificato il 5.10.2006;

-attrici-

e

Provincia di Avellino in persona del Presidente p.t., con sede in Avellino alla Piazza Libertà, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla via Tucci 7, presso lo studio dell'avv. Maria Margerita Lanna dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;

Provincia di Foggia in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Trinità 3 presso lo studio dell'avv. Alfredo Giannella che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

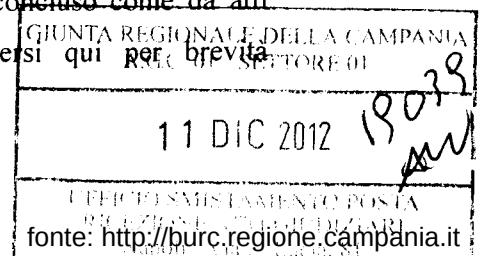
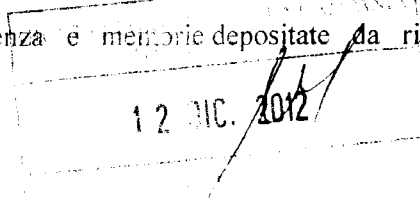
-convenute-

nonché

Regione Campania in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino presso il Genio Civile in via Conservatorio;

-Chiamata in causa -

Conclusioni: Le parti costituite, all'udienza del 14/6/2012 hanno concluso come da atti introduttivi, verbali di udienza e memorie depositate da ritenersi qui per brevità



cc
7/12/12
D'Onofrio
13/12

Aut.

integralmente riportate e trascritte.

Preliminarmente va detto che:

a) ai sensi dell'art. 58, comma 2, Legge n. 69/09, "ai giudizi pendenti in primo grado dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano gli articoli 132, 345 e 616 cpc e l'art. 118 delle Disposizioni per l'attuazione del c.p.c. come modificati dalla presente Legge";

b) la richiamata Legge è entrata in vigore il 4.7.2009. Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del giudizio, in ossequio al novellato art. 13 cpc limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

In fatto: Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici convenivano in giudizio la Provincia di Avellino e la Provincia di Foggia esponendo che: la signora Postiglione è proprietaria dell'autovettura Volkswagen Polo targata AK 137 XJ e il giorno 08.02.2006, mentre alla guida del veicolo si trovava la signora Lombardi Antonella, verso le ore 9.00 circa mentre percorreva a moderata velocità la S.S 91 bis Irpina al Km 0+000 innesto SS 90, in agro di Savignano Irpino nei pressi dello scalo ferroviario, per effetto del fondo stradale ghiacciato la vettura sbandava rovinando contro un muretto posto al bordo della carreggiata sulla destra;

a seguito dell'impatto l'attrice Lombardi Giuseppina subiva lesioni fisiche per cui si rendeva necessario il trasporto presso il nosocomio di Ariano Irpino ove le veniva diagnosticato "trauma del rachide cervicale, contusione spalla destra escoriazioni ginocchio destro"; con giorni 14 di prognosi con postumi invalidanti permanenti da valutarsi in sede medico-legali; L'attrice Postiglione Severina lamentava danni al veicolo di sua proprietà su tutta la fiancata di destra; che l'evento dannoso era da attribuire all'Amministrazione Provinciale di Avellino ed all'Amministrazione Provinciale di Foggia, proprietarie della strada, che hanno omesso di apprestare tutte le cautele necessarie al fine di evitare danni agli utenti della strada.

Concludeva, pertanto, per la condanna dell'Ente proprietario del tratto di strada in questione al risarcimento di tutti i danni materiali, biologici e morali patiti dalle attrici e da quantificarsi in corso di causa; vinte le spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Avellino eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere proprietaria del tratto di strada in questione, chiedendo

Bi...

di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania quale Ente proprietario della strada, contestando la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.

Costituitasi in giudizio la Provincia di Foggia ha eccepito anch'essa il difetto di legittimazione passiva dell'Ente ed ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.

Istruita la causa con la documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e di CTU tecnica, all'udienza del 14.06.2012, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente occorre affrontare le questioni relative al difetto di legittimazione passiva eccepita sia dalla Provincia di Avellino e di Foggia e sia dalla terza chiamata in causa Regione Campania.

Invero, a seguito del D.lgs 112/98 avente ad oggetto il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, circa la proprietà del tratto di SS 91 bis Irpina si è creata notevole confusione ed incertezza a cui va aggiunto l'errore della tabella allegata al DPCM del 21.01.2000, nella quale erroneamente, appunto, si indicava la cessione alla Regione Puglia del tratto di SS91 bis dal km. 0,000 al km 28,300.

Con verbale del 17.10.2001 il tratto di SS 91 bis compreso nella chilometrica 0,000 sino a 12,300 veniva consegnato alla Regione Campania.

Il DPCM 21.9.2001 all'art. 5 ha previsto che eventuali errori o imprecisioni riportate nelle tabelle venivano sanate in sede di redazione dei verbali di consegna.

Con la redazione dei verbali di consegna si sono sanate le imprecisioni per cui il tratto di SS 91 bis dal km 0,000 sino al km 12,300 è di proprietà della Regione Campania, il tratto che va dal km 12,300 al km 28,000 è di proprietà della Regione Puglia, il tratto finale dal km 28,300 al km 36,540 è di proprietà ancora della Regione Campania.

La Regione Campania solo con nota del 03.08.2006 aveva trasferito il tratto di SS91 bis dal km 0,000 al km 12,300 alla Provincia di Avellino.

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che alla data del sinistro per cui è causa, 08.02.2006, il tratto di strada in questione era di proprietà della Regione Campania per cui questa Amministrazione è legittimata passiva, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Provincia di Foggia.

In diritto La domanda attorea è fondata e va accolta.

La responsabilità del sinistro è senz'altro da attribuirsi alla Regione Campania quale Ente proprietario del tratto di strada della SS 91 bis (km 0,000 al km 12,300) su cui il sinistro si è verificato.

Invero, a più riprese, la Giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, con immutato orientamento, ha ritenuto, per il caso di presenza di ghiaccio sulla sede stradale, sussistente in capo alla P.A. la responsabilità per i danni derivanti agli utenti della strada.

Qui

La responsabilità della P.A. si fonda sul dettato normativo dell'art. 2051 c.c., e recentemente la Suprema Corte con le sentenze n. 21508 del 2011 e n. 2562 del 2012 ha ritenuto applicabile la responsabilità derivante da cose in custodia.

Nel caso oggetto del presente giudizio non residuano dubbi che sulla Regione Campania incombeva il potere di controllo e di custodia della SS 91 Bis.

I testi escussi, peraltro qualificati trattandosi di Carabinieri (app. Mancini e Car. Mariella), avendo assistito all'incidente perché in servizio, hanno confermato tutte le circostanze dedotte con la domanda introduttiva ed addirittura è emerso che la vettura danneggiata montava pneumatici invernali come previsto dalle normative vigenti per le zone montane. L'appuntato Mancini ha precisato che con il collega hanno prestato i primi soccorsi alla signora Lombardi che lamentava dolore ad un ginocchio.

Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attorea (referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino stilato nell'immediatezza del fatto e varia documentazione medica) risulta "trauma del rachide cervicale, contusione spalla destra e contusioni al ginocchio destro".

Di conseguenza, sulla base dei documenti clinici ed in considerazione della lievissima entità delle lesioni riportate, a questo giudicante appare equo quantificare a favore di Lombardi Antonella il danno biologico nell'importo complessivo di € 1.709,85 di cui € 1.230,00 per invalidità permanente (1% - 22 anni), € 319,90 per 7 gg di IIT al 100%, € 159,95 per 7 gg di IIP al 50%, il tutto con rivalutazione ed interessi dalla domanda sino al soddisfo.

Quanto ai danni riportati dal veicolo è stata espletata la C.T.U. tecnica a mezzo del perito assicurativo Pasquale Ara.

L'elaborato peritale è completo, esaustivo ed immune da profili di censurabilità.

Orbene il CTU ha accertato che il danno riportato dal veicolo è pari ad € 3.250,04 a cui vanno ad aggiungersi € 315,00 a titolo di indennizzo per sette giorni di fermo tecnico, e così complessivamente ha stimato un danno pari ad € 3.565,04.

In definitiva la convenuta Regione Campania, in persona del L.r.p.t., va dunque condannata al pagamento a titolo di risarcimento per le lesioni patite in favore dell'attrice Lombardi Antonella della somma di € 1.709,85 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo, e va altresì condannata al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo a favore dell'attrice Postiglione Severina per la somma di € 3.565,04 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di c.t.u. del perito Ara Pasquale come separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta Regione Campania in persona del L.r.p.t..



Handwritten signature or initials.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e con attribuzione al difensore avv. Giancarlo Di Gregorio dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Postiglione Severina e Lombardi Antonella nei confronti della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t. e nei confronti della Provincia di Foggia, in persona del Presidente p.t., nonché riguardo alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. quale terza chiamata in causa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Provincia di Foggia.
2. Accoglie la domanda delle attrici e, ritenuta sussistente la responsabilità, ex art. 2051 C.C., della Regione Campania terza chiamata in causa, condanna la stessa in persona del suo L.r.p.t. al pagamento in favore di Lombardi Antonella, a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate nel sinistro occorso il giorno 08.02.2006, della somma di € 1.709,85 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
al pagamento in favore di Postiglione Severina, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Volkswagen Polo tg. AK137XJ nel sinistro occorso il giorno 08.02.2006, della somma di € 3.565,04 oltre interessi legali e rivalutazioni dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Condanna, altresì, la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute da parte delle attrici che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 100,00 per spese vive anticipate, oltre accessori, se dovuti come per legge con attribuzione all'avv. Di Gregorio Giancarlo dichiaratosi antistatario;
4. Pone in via definitiva le spese di C.T.U. del perito Ara Pasquale, come separatamente liquidate, a carico della Regione Campania in persona del L.r.p.t..
5. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio tra tutte le altre parti.

Così deciso Ariano Irpino, il 15/11/2012

IL CANCELLIERE B3

[Signature]

Il Giudice

GOT Avv. Claudia Lignelli

[Signature]

21 NOV 2012

IL CANCELLIERE B3

[Signature]

TRIBUNALE DI ARIANO IRP.

Prenotate dall'Avv. Giuseppe Gregoris
N. h Copia/e di n. 5

facciamo senza urgenza. ore 242
Esatto 15,60 per diritti

con marche sulla/e copia/e.
Ariano Irpino, li 28.11.12

Il Funzionario Responsabile
-6 DIC. 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO CAZZIARIO
Angelo di FURIA



TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano
richiesti a chiunque spetti di dare esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e
a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia è conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva, e per la prima volta, a
richiesta dell'avv. Giuseppe Gregoris
per uso notifica ed esecuzione. -6 DIC. 2012
Ariano Irpino, li _____

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO CAZZIARIO

Angelo di FURIA



SPECIFICA DEL DOVUTO

Risarcimento riconosciuto in sentenza a favore di Lombardi Antonella per lesioni	€	1.709,85
Interessi maturati dal 4.10.2006	€	283,10
In uno a favore di Lombardi Antonella S.&O.	€	1.992,85
Risarcimento riconosciuto in sentenza a favore di Postiglione Severina danni al veicolo	€	3.565,04
Interessi maturati dal 4.10.2006	€	496,67
In uno a favore di <u>Lombardi Antonella S.&O.</u>	€	4.061,71

POSTIGLIONE SEVERINA —

Relata di notifica

L'anno 2012 addì _____ in Ariano Irpino a mezzo del

Servizio postale come per legge.

Istante l'avv. Giancarlo Di Gregorio nella qualità.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UUNEP presso il Tribunale di Ariano Irpino ho notificato l'allegata sentenza a:

Regione Campania, in persona del L.R.P.T., corrente in Napoli alla via
S.Lucia, 81

Ciò ho eseguito mediante spedizione in plico racc.to a.r. all'indirizzo indicatomi
spedendolo dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN PI
RACCOMANDA SPECIALE A NORMA DI LEGGE
SERVIZIO IRPINO. LI 11.08.2012

OFFICE OF THE
(Dott. M. B. ...)

[illegible]

7 DEC 2012

17 DIC 2012

Sent. n.

UFFICIO SMISTAMENTO ATTI
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81



Anno 2012

437/12

2640/12

681/12

734/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

Il Tribunale di Ariano Irpino, in persona del GOT Avv. Claudia Lignelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 734/2006 avente ad oggetto:

"risarcimento danni" riservata in decisione all'udienza del 14.06.2012 con i termini ex art. 190 cpc e vertente

tra

Postiglione Severina, nata a Monteleone di Puglia 25.01.1962,

Lombardi Antonella, nata ad Avellino 17.02.1984,

entrambe rappresentate e difese, per mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Giancarlo Di Gregorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallesaccarda alla Via Torello 70, giusta mandato a margine dell'atto di citazione notificato il 5.10.2006;

-attrici-

e

Provincia di Avellino in persona del Presidente p.t., con sede in Avellino alla Piazza Libertà, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla via Tucci 7, presso lo studio dell'avv. Maria Margherita Lanna dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;

Provincia di Foggia in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Trinità 3 presso lo studio dell'avv. Alfredo Giannella che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

-convenute-

nonché

Regione Campania in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino presso il Genio Civile in via Conservatorio;

-Chiamata in causa -

Conclusioni: Le parti costituite, all'udienza del 14/6/2012 hanno concluso come da atti introduttivi, verbali di udienza e memorie depositate da ritenersi qui per brevità

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
18 DIC. 2012
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

integralmente riportate e trascritte.

Preliminarmente va detto che:

a) ai sensi dell'art. 58, comma 2, Legge n. 69/09, "ai giudizi pendenti in primo grado dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano gli articoli 132, 345 e 616 cpc e l'art. 118 delle Disposizioni per l'attuazione del c.p.c. come modificati dalla presente Legge";

b) la richiamata Legge è entrata in vigore il 4.7.2009. Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del giudizio, in ossequio al novellato art. 13 cpc limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

In fatto: Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici convenivano in giudizio la Provincia di Avellino e la Provincia di Foggia esponendo che: la signora Postiglione è proprietaria dell'autovettura Volkswagen Polo targata AK 137 XJ e il giorno 08.02.2006, mentre alla guida del veicolo si trovava la signora Lombardi Antonella, verso le ore 9.00 circa mentre percorreva a moderata velocità la S.S 91 bis Irpina al Km 0+000 innesto SS 90, in agro di Savignano Irpino nei pressi dello scalo ferroviario, per effetto del fondo stradale ghiacciato la vettura sbandava rovinando contro un muretto posto al bordo della carreggiata sulla destra;

a seguito dell'impatto l'attrice Lombardi Giuseppina subiva lesioni fisiche per cui si rendeva necessario il trasporto presso il nosocomio di Ariano Irpino ove le veniva diagnosticato "trauma del rachide cervicale, contusione spalla destra escoriazioni ginocchio destro"; con giorni 14 di prognosi con postumi invalidanti permanenti da valutarsi in sede medico-legali; L'attrice Postiglione Severina lamentava danni al veicolo di sua proprietà su tutta la fiancata di destra; che l'evento dannoso era da attribuire all'Amministrazione Provinciale di Avellino ed all'Amministrazione Provinciale di Foggia, proprietarie della strada, che hanno omesso di apprestare tutte le cautele necessarie al fine di evitare danni agli utenti della strada.

Concludeva, pertanto, per la condanna dell'Ente proprietario del tratto di strada in questione al risarcimento di tutti i danni materiali, biologici e morali patiti dalle attrici e da quantificarsi in corso di causa; vinte le spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Avellino eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere proprietaria del tratto di strada in questione, chiedendo

di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania quale Ente proprietario della strada, contestando la pretesa attorea, chiedendone il rigetto.

Costituitasi in giudizio la Provincia di Foggia ha eccepito anch'essa il difetto di legittimazione passiva dell'Ente ed ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.

Istruita la causa con la documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e di CTU tecnica, all'udienza del 14.06.2012, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente occorre affrontare le questioni relative al difetto di legittimazione passiva eccepita sia dalla Provincia di Avellino e di Foggia e sia dalla terza chiamata in causa Regione Campania.

Invero, a seguito del D.lgs 112/98 avente ad oggetto il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, circa la proprietà del tratto di SS 91 bis Irpina si è creata notevole confusione ed incertezza a cui va aggiunto l'errore della tabella allegata al DPCM del 21.01.2000, nella quale erroneamente, appunto, si indicava la cessione alla Regione Puglia del tratto di SS91 bis dal km. 0,000 al km 28,300.

Con verbale del 17.10.2001 il tratto di SS 91 bis compreso nella chilometrica 0,000 sino a 12,300 veniva consegnato alla Regione Campania.

Il DPCM 21.9.2001 all'art. 5 ha previsto che eventuali errori o imprecisioni riportate nelle tabelle venivano sanate in sede di redazione dei verbali di consegna.

Con la redazione dei verbali di consegna si sono sanate le imprecisioni per cui il tratto di SS 91 bis dal km 0,000 sino al km 12,300 è di proprietà della Regione Campania, il tratto che va dal km 12,300 al km 28,000 è di proprietà della Regione Puglia, il tratto finale dal km 28,300 al km 36,540 è di proprietà ancora della Regione Campania.

La Regione Campania solo con nota del 03.08.2006 aveva trasferito il tratto di SS91 bis dal km 0,000 al km 12,300 alla Provincia di Avellino.

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che alla data del sinistro per cui è causa, 08.02.2006, il tratto di strada in questione era di proprietà della Regione Campania per cui questa Amministrazione è legittimata passiva, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Provincia di Foggia.

In diritto La domanda attorea è fondata e va accolta.

La responsabilità del sinistro è senz'altro da attribuirsi alla Regione Campania quale Ente proprietario del tratto di strada della SS 91 bis (km 0,000 al km 12,300) su cui il sinistro si è verificato.

Invero, a più riprese, la Giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, con immutato orientamento, ha ritenuto, per il caso di presenza di ghiaccio sulla sede stradale, sussistente in capo alla P.A. la responsabilità per i danni derivanti agli utenti della strada.

Quindi

La responsabilità della P.A. si fonda sul dettato normativo dell'art. 2051 c.c., e recentemente la Suprema Corte con le sentenze n. 21508 del 2011 e n. 2562 del 2012 ha ritenuto applicabile la responsabilità derivante da cose in custodia.

Nel caso oggetto del presente giudizio non residuano dubbi che sulla Regione Campania incombeva il potere di controllo e di custodia della SS 91 Bis.

I testi escussi, peraltro qualificati trattandosi di Carabinieri (app. Mancini e Car. Mariella), avendo assistito all'incidente perché in servizio, hanno confermato tutte le circostanze dedotte con la domanda introduttiva ed addirittura è emerso che la vettura danneggiata montava pneumatici invernali come previsto dalle normative vigenti per le zone montane.

L'appuntato Mancini ha precisato che con il collega hanno prestato i primi soccorsi alla signora Lombardi che lamentava dolore ad un ginocchio.

Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attorea (referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino stilato nell'immediatezza del fatto e varia documentazione medica) risulta "trauma del rachide cervicale, contusione spalla destra e contusioni al ginocchio destro".

Di conseguenza, sulla base dei documenti clinici ed in considerazione della lievissima entità delle lesioni riportate, a questo giudicante appare equo quantificare a favore di Lombardi Antonella il danno biologico nell'importo complessivo di € 1.709,85 di cui € 1.230,00 per invalidità permanente (1% - 22 anni), € 319,90 per 7 gg di IIT al 100%, € 159,95 per 7 gg di IIP al 50%, il tutto con rivalutazione ed interessi dalla domanda sino al soddisfo.

Quanto ai danni riportati dal veicolo è stata espletata la C.T.U. tecnica a mezzo del perito assicurativo Pasquale Ara.

L'elaborato peritale è completo, esaustivo ed immune da profili di censurabilità.

Orbene il CTU ha accertato che il danno riportato dal veicolo è pari ad € 3.250,04 a cui vanno ad aggiungersi € 315,00 a titolo di indennizzo per sette giorni di fermo tecnico, e così complessivamente ha stimato un danno pari ad € 3.565,04.

In definitiva la convenuta Regione Campania, in persona del L.r.p.t., va dunque condannata al pagamento a titolo di risarcimento per le lesioni patite in favore dell'attrice Lombardi Antonella della somma di € 1.709,85 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo, e va altresì condannata al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo a favore dell'attrice Postiglione Severina per la somma di € 3.565,04 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di c.t.u. del perito Ara Pasquale, come separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta Regione Campania in persona del L.r.p.t..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e con attribuzione al difensore avv. Giancarlo Di Gregorio dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Postiglione Severina e Lombardi Antonella nei confronti della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t. e nei confronti della Provincia di Foggia, in persona del Presidente p.t., nonché riguardo alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. quale terza chiamata in causa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino e della Provincia di Foggia.
2. Accoglie la domanda delle attrici e, ritenuta sussistente la responsabilità, ex art. 2051 C.C., della Regione Campania terza chiamata in causa, condanna la stessa in persona del suo L.r.p.t. al pagamento in favore di Lombardi Antonella, a titolo di risarcimento danni per le lesioni riportate nel sinistro occorso il giorno 08.02.2006, della somma di € 1.709,85 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
al pagamento in favore di Postiglione Severina, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Volkswagen Polo tg. AK137XJ nel sinistro occorso il giorno 08.02.2006, della somma di € 3.565,04 oltre interessi legali e rivalutazioni dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Condanna, altresì, la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute da parte delle attrici che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 2.600,00 per compenso, di cui euro 100,00 per spese vive anticipate, oltre accessori, se dovuti come per legge con attribuzione all'avv. Di Gregorio Giancarlo dichiaratosi antistatario;
4. Pone in via definitiva le spese di C.T.U. del perito Ara Pasquale, come separatamente liquidate, a carico della Regione Campania in persona del L.r.p.t..
5. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio tra tutte le altre parti.

Così deciso Ariano Irpino, il 15/11/2012

IL CANCELLIERE B3

Dott.ssa Anna M. Benedetto

TRIBUNALE ARIANO IRPINO
Sezione Seconda e Terza
Cancelleria
2-1 NOV 2012
IL CANCELLIERE B3

Dott.ssa Anna M. Benedetto

Il Giudice

GOT Avv. Claudia Lignelli

C. Lignelli

TRIBUNALE di ARIANO IRP.
 Preside dall'avv. G. Gregoris
 N. h Copia/e di n. 5

facciate senza urgenza. ore 2+2

Esate h 5 60 per diritti

con marche sulla/e copia/e.

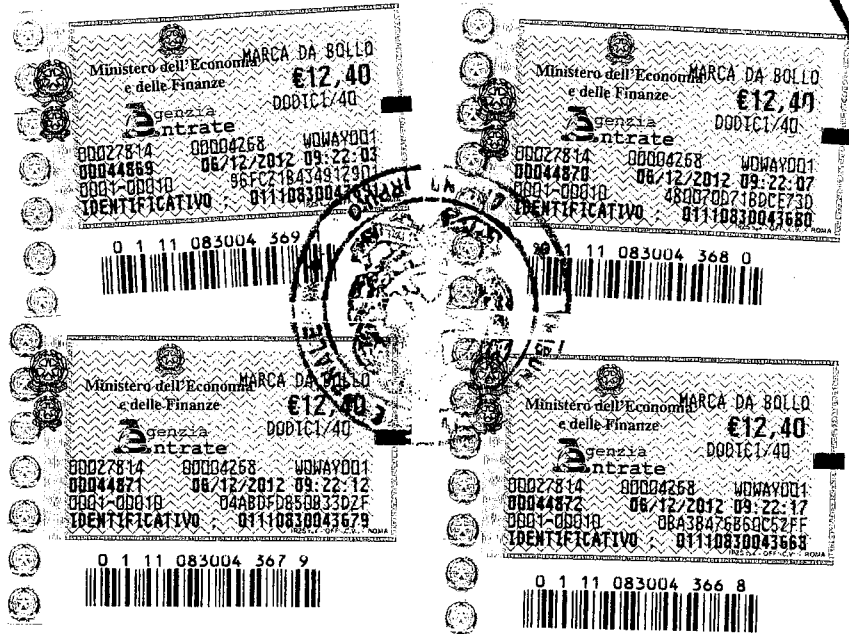
Ariano Irpino, il 28-11-12

Il Funzionario Responsabile

Rilasciate il -6 DIC. 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Angelo di FURIA



TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano
 richiesti a chiunque spetti di mettere a esecuzione il
 presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e
 a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorreervi,
 quando ne siano legittimamente richiesti.
 La presente copia è conforme all'originale esecutiva originale
 e rilasciata in forma esecutiva, e per la prima volta, a
 richiesta dell'avv. G. Gregoris
 per uso notificato ed esecuzione.
 Ariano Irpino, il -6 DIC. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Angelo di FURIA



Specifica del dovuto

Spese in sentenza	€	100,00
Compenso liquidato	€	2.500,00
C.a.p. 4%	€	100,00
I.v.a 21%	€	546,00
Costo Notifica 2	€	20,60
Bolli su sentenza 4	€	49,60
Totale	€	3.281,11 -
Ritenuta d'acconto al 20%	€	500,00
Totale a pagare S.&O.	€	2.816,21

Ciò ho eseguito mediante spedizione in plico racc.to a.r. all'indirizzo indicatomi
spedendolo dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino

UFFICIO DEL SERVIZIO POSTALE IN PI
ECONOMIA PUBBLICA E A NORMA DI LEGA
BOLOGNA. U. 10-11-2012

OFFICIAL SECRETARIC
(Dott. Massimo Lombardi)

5805

Crn. Bl.

DATE	
TIME	
TOTAL	
SPEND	

2012

250. Francisco A. Gregorio
0827-97074